

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **ORD/2021/00013**

Del: **30/03/2021**

Proponente: **Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

OGGETTO: Divieto di accesso e transito ad autovetture e veicoli merci Euro 1,2,3,4 diesel dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 dal 31 marzo 2021 in ZTL e fascia viali di circonvallazione. Rettifica ordinanza 2021/00005.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Vista la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

Visto il Decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la Legge regionale n. 9 dell'11 febbraio 2010, "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente";

Considerato che la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, per il mancato rispetto dei valori limite stabiliti nell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE per il biossido di azoto NO2;

Dato atto che l'articolo 9 del D.lgs. 155/2010 prevede che se in una o più aree all'interno di zone o agglomerati

si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le regioni e le province autonome adottano un piano che prevede le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

Visto il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente (PRQA), approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 72 del 18 luglio 2018, che ha previsto specifiche azioni per la riduzione degli inquinanti oggetto di superamento al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici prefissati;

Visto il Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità dell'aria 2016-2019, adottato da questa Amministrazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2016/C/00588 del 14 Novembre 2016, nel quale sono indicate le azioni specifiche da intraprendere per ridurre le emissioni in aria ambiente che, al paragrafo "Istituzione di divieti strutturali di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti", prevede di implementare i vigenti divieti strutturali per ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti in atmosfera provocate dai veicoli responsabili delle maggiori emissioni di NO₂, PM 10 e PM 2,5, prevedendo possibilmente degli incentivi in merito;

Dato atto che con Delibera di Giunta regionale n° 1413 del 16/11/2020 viene indicato che i Comuni ricompresi nell'Agglomerato di Firenze anche per il PM 10, inquinante che è rientrato nei limiti di legge, devono comunque essere attuate tutte le azioni necessarie per il mantenimento dell'obiettivo raggiunto e che nell'allegato a tale deliberazione è riportato che la principale fonte di emissione di PM 10 primario sono i veicoli diesel fino ad euro 4;

Vista la Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 "Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente" che prevede il rafforzamento delle azioni riportate nel Piano Regionale per la Qualità dell'aria Ambiente PRQA ed in particolare indica l'istituzione di zone di limitazione alla circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti nei Comuni nei quali risulta superato il valore limite relativo al biossido di azoto per raggiungere il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal D.lgs. 155/2010;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1487 del 2 dicembre 2019 "Approvazione schema accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana", accordo sottoscritto il 17 febbraio 2020, all'interno del quale sono programmate una serie di misure da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti;

Considerato che nel suddetto accordo è prevista l'istituzione nella città di Firenze di un'area comprendente la Zona a Traffico Limitato del Centro Storico e i viali di circonvallazione nel tratto dal Viale Amendola - Viale

Giovine Italia fino a piazza della Libertà, in cui dovrà essere limitata la circolazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18,30, (fatte salve le deroghe indispensabili) alle autovetture ed ai veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 4" a partire dal 1° novembre 2020 e che la limitazione dovrà essere estesa alla categoria "Euro 5" a partire dal 1° novembre 2025;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 681 del 3 giugno 2020 "Misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) in attuazione della legge regionale 74/2019 e degli accordi con i comuni interessati";

Considerato che la Regione Toscana ha individuato che nella zona "Agglomerato di Firenze", la principale sorgente dei superamenti dei limiti del biossido di azoto NO₂ debba ritenersi legata al traffico ed, in particolare, alle emissioni allo scarico "exhaust" dei veicoli diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, (che ha stimato contribuiscano rispettivamente per il 15%, 29% e 34% per un totale complessivo pari al 78% - secondo i dati ACI sul parco circolante al 2017);

Ricordato che, nell'allegato 1 alla D.G.R. 1182 del 9 Dicembre 2015, viene specificamente indicato di attuare limitazioni alla circolazione dei veicoli che impattano maggiormente per NO₂ specificando che la quota di biossido d'Azoto direttamente emessa dalle nuove motorizzazioni è significativamente aumentata per le motorizzazioni diesel da euro 3 ad euro 5 compresi;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 244 del 11/08/2020 "Approvazione dello schema di Accordo (ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990) finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell'aria nel Comune di Firenze già approvato dalla Giunta Regionale Toscana con propria deliberazione n. 907/2020", accordo consequenziale a quello stipulato fra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Toscana che stabilisce gli specifici impegni fra la Regione Toscana ed il Comune di Firenze;

Dato atto inoltre, che nelle premesse al suddetto Accordo è riportato che per il biossido di azoto (NO₂), il superamento del valore della media annua attualmente riguarda soltanto la stazione urbana-traffico di FI-Gramsci la cui rappresentatività è da ricondurre a poche centinaia di metri, lungo il percorso dei viali di circoscrizione a partire da Piazza Beccaria; conseguentemente nella zona si deve prevedere, in modo graduale, alla limitazione della circolazione per i veicoli suddetti che impattano maggiormente per le emissioni di NO₂;

Dato atto che l'Accordo stipulato fra Regione e Comune in data 11 Settembre 2020, all'art. 3 a) prevede di introdurre la limitazione della circolazione, nelle aree individuate nella planimetria allegata all'Accordo, dal

lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18,30, alle autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad Euro 4, fatte salve eventuali deroghe, a partire dal 1° marzo 2021 e non oltre il 31 marzo 2021, e all'art. 3 b) prevede la concessione di contributi con fondi stanziati dalla Regione per la sostituzione di una o più tipologie di veicoli che risultino immatricolati nel Comune di Firenze, oggetto della limitazione;

Dato atto che la Giunta Comunale con Delibera n° 2021/00025 del 9 febbraio 2021, che indica i criteri per l'emanazione del bando per gli incentivi, ha approvato anche una perimetrazione funzionale all'attuazione dei divieti previsti dalla presente ordinanza che comprende anche le strade afferenti ai viali di circonvallazione e che il collegamento fra i Lungarni e piazza della Libertà sarà comunque garantito da percorsi alternativi;

Ricordato che per limitare le emissioni da traffico, nel Comune di Firenze sono vigenti i seguenti provvedimenti strutturali di divieto di accesso e transito dalle ore 0.00 alle ore 24.00 nei giorni dal lunedì alla domenica:

-in tutto il centro abitato di Firenze e del Galluzzo ai

Ciclomotori Euro 0 con 2 o 3 ruote

Ciclomotori Euro 1 a 2 tempi con 2 o 3 ruote

Motocicli Euro 0 a 2 tempi

Autovetture a benzina e diesel Euro 0

Autovetture diesel Euro 1

Autoveicoli merci e per uso speciale Euro 0

istituito con ordinanze n. 1105 del 22/12/2006, n. 1209 del 20/12/2007 e n. 1188 del 17/12/2008, e

- nell'area della ZTL individuata dal provvedimento dirigenziale n. 2011/M/04192 e ss.mm.ii. ai

Ciclomotori, Euro 1 a benzina ed Euro 2 diesel,

Motoveicoli Euro 1 a benzina ed Euro 2 diesel,

Autoveicoli Euro 1 a benzina ed Euro 2 diesel,

istituito con ordinanza sindacale n. 301 dell'11/10/2018;

Considerato che le suddette ordinanze prevedono delle deroghe al divieto di circolazione ad alcune tipologie di veicoli, si ritiene necessario che siano riproposte, esclusivamente nel perimetro interessato dal presente divieto, anche nel presente atto per rendere coerenti i disposti dei vari provvedimenti, fatto salvo per alcune che sono ormai superate e non in linea con gli obiettivi del presente provvedimento e, per quanto riguarda le deroghe elencate al punto 2 lettere g) e j) del dispositivo del presente atto, con alcune modifiche in modo da consentire l'accesso anche ai veicoli appartenenti ad aziende che effettuano servizi di pubblica utilità per conto di amministrazioni pubbliche, per la prima, e consentendo la circolazione alle autovetture il cui conducente sia una persona che ha compiuto il 70esimo anno di età, come comunicato dalla Regione Toscana per la seconda;

Dato atto che la Z.T.L è un'area in cui le modalità di accesso e sosta sono stabilite da un apposito disciplinare allegato al provvedimento dirigenziale n. 2011/M/04192 e ss.mm.ii. che prevede, fra l'altro, il rilascio di specifici permessi di varia durata temporale ai soggetti appartenenti ad alcune categorie e che il controllo del rispetto di quanto stabilito nel disciplinare suddetto è effettuato mediante porte telematiche ai varchi di accesso della Z.T.L.;

Considerato che l'Accordo fra il Comune di Firenze e la Regione Toscana prevede che quest'ultima eroghi un importo totale di 3.500.000,00 euro per finanziare l'operazione di incentivazione per la sostituzione di una o più tipologie dei veicoli oggetto della limitazione, in modo che il Comune possa sostenere finanziariamente i cittadini che avranno necessità di sostituire i loro mezzi per continuare a circolare nelle zone interdette;

Considerato che a partire dall'11 Settembre 2020, data della stipula dell'Accordo Regione - Comune, si è reso necessario un tempo congruo per pubblicare il bando e predisporre la piattaforma informatica in cui i cittadini possono inserire le loro richieste per ottenere gli incentivi economici per la sostituzione delle auto, sulla base delle quali deve essere predisposta la graduatoria da trasmettere alla Regione Toscana per ottenere la prima tranche dei finanziamenti, nella presente ordinanza si è ritenuto opportuno indicare la data del 31 marzo 2021 come inizio delle limitazioni alla circolazione previste;

Dato atto che il Comune di Firenze ha emanato un bando per la concessione di tali contributi agli aventi diritto, prevedendo un maggior importo per residenti della zona sottoposta a divieto in base agli indirizzi contenuti nella Delibera di Giunta Comunale suddetta;

Considerato che l'erogazione dei fondi per i contributi ai cittadini da parte della Regione al Comune di Firenze avverrà in modo articolato in tre tranches, di cui l'ultima avverrà nel 2022 e conseguentemente, occorrerà tenere conto della tempistica necessaria per i cittadini residenti nella zona interessata dal divieto per il ricambio delle autovetture e per ottenere l'erogazione del contributo;

Ritenuto pertanto di concedere una deroga al divieto previsto nella presente Ordinanza ai cittadini residenti nella zona interessata dal divieto considerando congruo un tempo di 18 mesi, cioè fino al 30 settembre 2022, a partire dall'entrata in vigore dell'ordinanza, per provvedere all'acquisto di una nuova autovettura beneficiando del contributo previsto dal bando;

Visto che nell'Ordinanza 2021/00005 la parte narrativa riporta correttamente il paragrafo soprastante ed in particolare la frase ... "un tempo di 18 mesi, cioè fino al 30 settembre 2022" ... mentre la parte dispositiva relativa alla deroga di cui alla lettera k) del punto 2) riporta "autovetture di proprietà dei residenti nella zona interessata dal divieto per un periodo limitato ai 18 mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente divieto (30 settembre 2021)", invece che (30 settembre 2022);

Dato atto che l'anno 2021, riportato nella deroga di cui alla lettera k) del punto 2) dell'Ordinanza 2021/00005, è frutto di mero errore materiale di scrittura, si ritiene necessario provvedere alla rettifica dell'errore materiale di cui sopra riportando nella parte dispositiva relativa alla deroga di cui al punto 2) lettera k) "autovetture di proprietà dei residenti nella zona interessata dal divieto per un periodo limitato ai 18 mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente divieto (30 settembre 2022)";

Visto inoltre che la deroga di cui punto 2 lettera g) dell'Ordinanza 2021/00005 che cita "*veicoli appartenenti ad aziende che effettuano servizi di pubblica utilità per conto di amministrazioni pubbliche, interventi urgenti e di manutenzione sulle pubbliche infrastrutture dei servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica, telefonia*", non riporta completamente quanto indicato nella deroga di cui al punto 2 lettera l) della vigente Ordinanza 2018/00301 che, oltre ai "*veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia)*", cita anche i "*veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici*";

Ritenuto quindi opportuno rettificare quanto sopra inserendo al punto g) della presente Ordinanza la frase erroneamente omessa nel seguente modo "*veicoli appartenenti ad aziende che effettuano servizi di pubblica utilità per conto di amministrazioni pubbliche, interventi urgenti e di manutenzione sulle pubbliche infrastrutture dei servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica, telefonia ed i veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici*";

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico;

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"; e richiamato l'art. 15 dello stesso (accordi fra pubbliche amministrazioni);

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii. e richiamato l'articolo 50 dello stesso (competenze del Sindaco);

ORDINA

1) A partire dal 31 marzo 2021, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, nei giorni dal lunedì al venerdì, è vietato l'accesso

e transito a:

- autovetture (art. 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.) di categoria Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 ad alimentazione diesel e
- veicoli commerciali destinati al trasporto merci N1, N2, N3 (art 47, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.) di categoria Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 ad alimentazione diesel,

nell'area individuata nella planimetria allegata parte integrante della presente ordinanza che comprende l'area della ZTL disciplinata dal provvedimento dirigenziale n. 2011/M/04192 e ss.mm.ii. e l'area compresa nel seguente perimetro:

piazza della Libertà (direttrice di collegamento viale S. Lavagnini – viale G. Matteotti), via P. Capponi (esclusa), piazzale Donatello (esclusa direttrice via G. La Farina – via P. Capponi), via G. La Farina (esclusa), via dei Della Robbia (esclusa), via G. Bovio (esclusa), via A. Scialoja (esclusa), via S. Ammirato (esclusa), via Cimabue (esclusa), via Fra' G. Angelico (esclusa), viale Duca degli Abruzzi (escluso), viale della Giovine Italia (tratto via dell'Agnolo - via F. Paolieri), via F. Paolieri, viale della Giovine Italia (tratto via F. Paolieri - piazza C. Beccaria), piazza C. Beccaria, viale A. Gramsci, piazzale Donatello, viale G. Matteotti, piazza I. del Lungo, viale G. Matteotti.

2) Sono esonerati dal divieto di cui al punto precedente le seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea;
- b) veicoli adibiti al servizio di igiene urbana;
- c) veicoli in servizio delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, nonché i veicoli in servizio di emergenza e soccorso delle Pubbliche Assistenze, delle Misericordie, della Croce Rossa Italiana, muniti delle rispettive insegne;
- d) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
- e) veicoli di proprietà delle ASL, veicoli delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali convenzionati con il Comune di Firenze o con altri enti Pubblici, che effettuano servizi sociali rivolti ad anziani e disabili e muniti delle rispettive insegne e veicoli in servizio di guardia medica;
- f) veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
- g) veicoli appartenenti ad aziende che effettuano servizi di pubblica utilità per conto di amministrazioni pubbliche, interventi urgenti e di manutenzione sulle pubbliche infrastrutture dei servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica, telefonia e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
- h) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;

- i) motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico (previsti dall'art 60 del Nuovo Codice della Strada);
- j) autovetture il cui conducente sia una persona che ha compiuto il 70° anno di età;
- k) autovetture di proprietà dei residenti nella zona interessata dal divieto per un periodo limitato ai 18 mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente divieto (30 settembre 2022).

3) Nel perimetro indicato dalla planimetria allegata, le deroghe al divieto di circolazione previste nelle ordinanze sindacali n. 1105 del 22/12/2006, n. 1209 del 20/12/2007, n. 1188 del 17/12/2008 e n. 301 dell'11/10/2018 sono sostituite da quelle sopraindicate.

INCARICA

La Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità delle necessarie azioni per l'attuazione della presente, ordinanza compresa l'apposizione della segnaletica.

La Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

La Direzione Ufficio del Sindaco – Progetto Comunicazione - di effettuare, in opportuno coordinamento con la Direzione Ambiente, tutte le azioni finalizzate alla massima diffusione dei contenuti del presente provvedimento.

AVVERTE

Che i trasgressori delle disposizioni saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 comma 13-bis del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso ai sensi di legge.

Firenze, li 29/03/2021

Sottoscritto digitalmente da

Sindaco

Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 30/03/2021

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Dario Nardella il 30/03/2021

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 9 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 30/03/2021